

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

III.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
DEGLI OCCHI ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (137)	15
PRESIDENTE	13, 14, 15
RICCIO, <i>Relatore</i>	14, 15
DEGLI OCCHI	14
BERLINGUER	14
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	15
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
PINNA ed altri: Modifica degli articoli 199 e 201 del Codice di procedura penale. (217)	15
PRESIDENTE	15
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale. (521)	15
PRESIDENTE	15
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	15

La seduta comincia alle 9,15.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi, Amadei, Berlinguer, Greppi, Rossi Paolo, Colitto, Cavaliere, Bardanzellu, Ferioli, Macrelli, Comandini, Pinna: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente venne svolta la discussione generale su detta proposta di legge e, iniziato l'esame degli articoli, venne approvato l'articolo 1.

Do lettura dell'articolo 2.

« L'articolo 175 del Codice penale (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*) è sostituito dal seguente:

« Il giudice avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 può ordinare, nella sentenza, che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati quando la pena inflitta sia pecuniaria — non superiore a lire cinquecentomila — ovvero sia detentiva non superiore a due anni sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente tale misura.

Il giudice può altresì disporre la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1958

di diritto elettorale, di condanna a pena detentiva non superiore ad un anno, anche quando vi sia stata una precedente condanna a pena pecuniaria non superiore a lire cinquecentomila, della quale fosse stata eventualmente disposta la non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Se il condannato, commette un nuovo reato, i benefici previsti dal presente articolo sono revocati ».

L'onorevole relatore, d'accordo con il rappresentante del Governo, ha proposto un nuovo testo che, a mio parere, corrisponde ad una migliore tecnica legislativa. Ne do lettura:

« L'articolo 175 del Codice penale (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*) è sostituito dal seguente:

« Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 500.000 lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quanto è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni e una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a 30 mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».

RICCIO, Relatore. In questo nuovo testo dell'articolo 2 viene considerata la pena pecuniaria non superiore alle lire 500.000. Io propongo, per armonizzare la norma con il progetto ministeriale di riforma del Codice penale, che la Commissione approvi l'aumento a un milione della cifra di lire 500 mila.

PRESIDENTE. È una questione sulla quale vorrei interpellare la Commissione poiché la cifra anteguerra era 20 mila lire, che con successive modifiche, era stata portata a lire 160.000; la proposta Degli Occhi prevede lire 500.000. L'onorevole Relatore ebbe già ad accennare alla cifra di un milione ma su questa cifra ho qualche perplessità in quanto,

un aumento così radicale, pur essendo sempre giustificato dalla svalutazione della lira, deve essere inquadrato nell'intero sistema, tanto più che, in materia civilistica la Corte di Cassazione adotta il coefficiente 25 per la rivalutazione delle cifre prebelliche.

BERLINGUER. Sono preoccupato per un numero notevolissimo di condanne demagogiche a multe, come quelle per i reati doganali o per i reati di tipo finanziario, che sono enormi e si risolvono spesso a danno della povera gente che deve scontare lunghi e lunghi mesi di detenzione non potendo pagare somme di così forte rilievo. E per questo che sono del parere di elevare ad 1 milione la cifra ora fissata in lire 500.000. Ritengo, d'altro canto, che il Governo non sia contrario a tale modifica.

DEGLI OCCHI. Poiché è in facoltà del giudice di consentire la sospensione condizionale della pena, questi vedrà, di volta in volta, se sia il caso d'ordinarla. Inoltre la cifra di un milione di lire può essere benissimo in correlazione al periodo di due anni. In base a queste considerazioni ritengo che si possa aderire alla proposta di elevare la somma a lire 1 milione.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione, pur facendo rilevare, come del resto è stato fatto presente anche dall'onorevole Relatore, che la cifra di un milione era stata proposta dalla Commissione ministeriale. Condivido, quindi, l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore che il giorno in cui entrerà in vigore il nuovo codice, si dovrà adeguare questa disposizione portando la somma di lire 500.000 a un milione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento tendente ad aumentare a un milione la cifra di lire 500.000.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo emendato dell'articolo 2 di cui ho dato lettura ricordando che in esso la cifra di 500.000 è elevata a lire un milione.

(È approvato).

È così terminata la formulazione degli articoli. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Andreucci ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, constatata in sede di approvazione delle modifiche degli articoli

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1958

164 e 175 del Codice Penale l'identità di vedute tra il Governo e la Commissione; considerato che le norme approvate sono più favorevoli al reo; invita il Governo a istruire favorevolmente le domande di grazia e di condono dei condannati, che attualmente scontano pene detentive per le quali sarebbe stato possibile in virtù delle norme nuove la concessione della sospensione condizionale ».

RICCIO, Relatore. Sono favorevole all'ordine del giorno.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Andreucci, di cui testé ho dato lettura. L'ordine del giorno è accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pinna ed altri: Modifica degli articoli 199 e 201 del Codice di procedura penale (217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pinna e altri: « Modifica degli articoli 199 e 201 del Codice di procedura penale ».

Il presentatore della proposta di legge, onorevole Pinna, è assente per motivi personali e mi ha rivolto la preghiera di rinviare l'esame del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale (521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale ».

Si tratta di un disegno di legge di particolare importanza, in tema di errori giudiziari. Il relatore onorevole Amatucci non ha potuto raccogliere ancora tutti gli elementi necessari ad aprire un dibattito e l'onorevole Berlinguer ed altri colleghi mi hanno rivolto la preghiera di rinviare la discussione.

Se non vi sono obiezioni, pertanto, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

DEGLI OCCHI ed altri: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (137):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Agosta, Amadei, Amatucci, Amiconi, Amodio, Andreucci, Baroni, Berlinguer, Bologna, Buzzelli Aldo, Degli Occhi, Dominedò, Fiumanò, Fracassi, Gaspari, Gonella Giuseppe, Guidi, Kuntze, Mariconda, Misasi Riccardo, Musotto, Pennacchini, Preziosi Olindo, Riccio, sforza, Sinesio, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI